PER LA TUTELA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO

Art. 17

Indennità di anzianità

In caso di licenziamento o di dimissione, salvo che si tratti di licenziamento in tronco, spetta al lavoratore un'indennita' di anzianita' nella seguente misura:

a) per il personale impiegatizio di cui all'art. 5 comma primo, l'indennita' predetta e' commisurata ad una mensilita' della retribuzione in denaro per ogni anno di anzianita', sulla base dell'ultimo stipendio;

b) per i prestatori d'opera manuali di cui all'art. 5, comma secondo, l'indennita' predetta e' commisurata a quindici giorni di retribuzione in denaro, per ogni anno di anzianita' sulla base dell'ultimo stipendio.

Versione in vigore dal 2 maggio 1958, non più in vigore dal 11 maggio 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Per la tutela del rapporto di lavoro domestico
Estremi	Legge 2 aprile 1958, n. 339
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/per-la-tutela-del-rapporto-di-lavoro-domestico/art-17-indennita-di-anzianita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it